CARTA PER LO SVILUPPO DI BEST PRACTICES PER CONTRASTARE LA CONTRAFFAZIONE ONLINE

Premessa

A. Per contraffazione si intende, ai sensi della presente Carta, l'offerta di prodotti coperti da un titolo di proprietà industriale (marchi, brevetti, disegni/modelli) realizzati senza l'autorizzazione del titolare dei relativi diritti.

B. La contraffazione è un fenomeno pervasivo e globale e rappresenta un settore nel quale opera e prospera la criminalità organizzata.

C. La contraffazione interessa tutti i settori produttivi: dall'abbigliamento, ai cosmetici, dai farmaci all'alimentare ed agli oggetti di design, dai giocattoli alla meccanica.

D. La contraffazione altera le regole di funzionamento del mercato concorrenziale, creando un danno alle imprese che operano nella legalità, e rappresenta un pericolo per la sicurezza e la salute dei consumatori. La contraffazione danneggia inoltre il Sistema economico nel suo complesso perché sottrae alla collettività posti di lavoro e allo Stato entrate fiscali.

E. La contraffazione sfrutta anche i nuovi canali di distribuzione offerti da internet.

F. La lotta alla contraffazione rappresenta una delle priorità nell'agenda politica del Governo italiano, come testimoniano l'attività della Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione – UIBM del Ministero per lo Sviluppo Economico ed il Consiglio Nazionale Anticontraffazione istituito presso il MISE con legge 23 luglio 2009, n. 99.

G. Consorzio Netcomm ha l'obiettivo di favorire la crescita e la diffusione del commercio elettronico in Italia, aiutando le imprese nella loro evoluzione digitale a vantaggio dei consumatori e di tutto il sistema paese. A tal fine, Consorzio Netcomm ha creato un trust mark (Sigillo Netcomm), la cui funzione è di assicurare che i soggetti licenziatari, siano essi merchant o piattaforme, svolgano un'attività di commercio trasparente e conforme alla legge, al fine di rafforzare l'affidamento dei consumatori acquirenti online.

H. Le Parti aderenti a questa Carta intendono promuovere lo sviluppo di best practices dirette al fine di contrastare il fenomeno della contraffazione on line; a questa Carta potranno aderire tutti i soggetti della filiera produttiva e distributiva operanti in Italia ed, in particolare, i merchants, le piattaforme di e-commerce, i titolari dei diritti, i produttori licenziatari e le associazioni dei consumatori.

I. Obiettivo della Carta è di condividere tra gli aderenti alcuni principi cardine relativi alla lotta contro la contraffazione, ponendo in essere una procedura semplice ed efficace diretta alla notifica e rimozione dal mercato online di prodotti contraffatti, ed alcune best practices volte a limitare l'accesso della contraffazione al canale online ed a prevenire il ripetersi di offerte in vendita di prodotti contraffatti.

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

INDICAM
Istituto di Centromarca per la lotta alla contraffazione

netcomm
IL CONSORZIO DEL COMMERCIO ELETTRONICO ITALIANO

BEST PRACTICES

1. Ai sensi della presente Carta per "merchant" si intende un venditore di prodotti o servizi propri o di terzi online. Per "piattaforma" o, in alternativa, "marketplace" si intende un mercato online gestito da un soggetto titolare, su cui operano diversi venditori che, attraverso uno o più siti web, offrono online prodotti o servizi propri o di terzi.

2. I merchants aderenti alla presente Carta si impegnano a garantire l'autenticità dei prodotti offerti in vendita sui rispettivi siti.
I titolari delle piattaforme aderenti alla presente Carta si impegnano a far sì che le condizioni di accesso alla piattaforma dei venditori prevedano che questi ultimi assicurino che i prodotti offerti online non siano contraffatti, verificandone l'originalità prima dell'offerta on line, anche attraverso idonei controlli nel segmento della filiera distributiva a monte dell'offerta. Le piattaforme si impegnano altresì a mettere in opera adeguate procedure di notifica, conformemente a quanto previsto al punto 11.

3. Agli effetti della presente Carta, un prodotto non è autentico qualora (i) ad esso si riferisca un titolo di proprietà industriale (marchio, brevetto, disegno / modello) e (ii) su di esso sia stato apposto un marchio e/o incorpori un disegno / modello o brevetto e sia stato realizzato senza l'autorizzazione del titolare dei relativi diritti.

4. La presente Carta non tratta delle distribuzioni selettive di prodotti originali ovvero la vendita di prodotti originali, ma destinati a mercati diversi da quello a cui si riferisce un'offerta, ovvero la vendita di prodotti realizzati da parte di licenziatari in violazione di licenze concesse dai titolari di marchi, brevetti, disegni/modelli ovvero per i quali il titolo di proprietà industriale sia esaurito. La sottoscrizione della presente Carta non comporta alcuna rinuncia delle Parti a valutare un'estensione del suo ambito di efficacia ai prodotti oggetto di importazioni parallele extracomunitarie.

5. Piattaforme, merchants e titolari dei diritti riconoscono che alcuni prodotti non autentici possano essere individuati a seguito dell'analisi del contenuto dell'offerta e/o della descrizione del prodotto, mentre altri possono essere individuati a seguito dell'analisi del comportamento generale del venditore e dall'insieme delle informazioni che lo riguardano. Gli aderenti alla presente Carta coopereranno tra loro, anche con l'ausilio del MISE_DGLC/UIBM, al fine di individuare e quindi porre in opera come best practices, misure conformi allo stato dell'arte che consentano l'individuazione delle offerte relative a prodotti non autentici prima della loro pubblicazione ed a prevenire il ripetersi di tali offerte.

6. La presente Carta non pregiudica la facoltà dei titolari dei diritti di proprietà industriale relativi ai prodotti offerti on line di agire davanti all'autorità giudiziaria penale e civile per la tutela dei propri diritti.

7. Consorzio Netcomm si impegna ad estendere, tra i requisiti necessari per poter ottenere e mantenere la licenza del Sigillo Netcomm, l'impegno da parte dei merchant che abbiano richiesto ed ottenuto il Sigillo Netcomm (i) ad assicurare che i prodotti offerti online non siano contraffatti, verificandone l'originalità prima dell'offerta on line, anche attraverso idonei

controlli nel segmento della filiera distributiva a monte dell'offerta; (ii) ad avere messo in opera idonee procedure di notifica conformi a quanto previsto al punto 11.

8. Per quanto concerne le piattaforme, l'impegno da parte dei relativi titolari sarà relativo alle condizioni di accesso alla piattaforma, che dovranno prevedere l'assunzione degli impegni sub (i) e (ii) del punto 7, che precede, nonché quelli previsti al punto 2.

9. Qualora il titolare di un diritto di proprietà industriale relativo ad un prodotto offerto online da un merchant o da una piattaforma aderenti alla presente Carta, o il MISE_DGLC/UIBM, in quanto autorizzato dal medesimo titolare di un diritto di proprietà industriale, abbia fondato motivo di ritenere che quel prodotto non sia autentico ai sensi della presente Carta, e/o che un determinato venditore offre prodotti non autorizzati ai sensi della presente Carta, egli informerà prontamente il merchant e/o la piattaforma interessati, comunicando sotto la propria piena responsabilità (i) la prova necessaria a dimostrare la propria titolarità del diritto di proprietà industriale relativo al prodotto in questione e (ii) le ragioni per le quali il prodotto in questione non è autentico ai fini della presente Carta. Ricevuta tale notifica, il merchant ritirerà sollecitamente dal proprio sito il prodotto. Nel caso in cui la notifica sia indirizzata alla piattaforma, quest'ultima provvederà ad informare prontamente il venditore che ha offerto il prodotto invitandolo all'immediato ritiro ed, in caso di mancato ed ingiustificato sollecito ritiro, adotterà ogni provvedimento idoneo, incluso il blocco dell'account del venditore. Le Parti prendono atto del fatto che i dati identificativi dei/informazioni sui venditori sono in alcuni casi già resi disponibili ai consumatori/utenti delle piattaforme, mentre in altri non lo sono o non lo sono completamente; in relazione a queste due casistiche, gli aderenti alla presente Carta coopereranno tra loro anche con l'ausilio del MISE DGLCUIBM al fine di individuare e quindi porre in essere best practices che consentano il rilascio di tutti i dati identificativi/informazioni rilevanti disponibili in relazione al venditore oggetto di notifica, a semplice richiesta del titolare dei diritti notificante.
I titolari dei diritti assumono piena responsabilità in relazione al contenuto delle comunicazioni sulla natura dei prodotti inviate a merchants e piattaforme; merchants e piattaforme utilizzeranno le informazioni fornite dai titolari anche per l'elaborazione, la messa in opera e la migliore efficacia delle misure descritte al paragrafo 5.

10. La richiesta di rimozione di cui al punto precedente potrà essere formulata anche dalle associazioni dei consumatori e dalle associazioni dei titolari dei diritti aderenti alla presente Carta. Qualora il merchant o la piattaforma siano licenziatari del Sigillo Netcomm, la richiesta di rimozione dovrà essere notificata anche a Consorzio Netcomm, il quale, anche alla luce del comportamento del merchant e/o della piattaforma successivamente alla notifica e ad ogni ulteriore informazione che riterrà di acquisire, adotterà ogni opportuna decisione in relazione al mantenimento del Sigillo Netcomm in capo al merchant o alla piattaforma destinatari della notifica.

11. I merchants e le piattaforme aderenti alla presente Carta si impegnano a mettere in opera procedure di notifica effettive ed efficaci, facilmente accessibili per via elettronica; queste procedure devono essere semplici, ben comprensibili e limitate alle informazioni effettivamente necessarie – anche ai sensi del punto 9 – per identificare chiaramente la parte dichiarante, i diritti azionati, le offerte e/o venditori notificati e quindi a permettere a merchants e piattaforme di rimuovere sollecitamente dal proprio sito il prodotto e/o l'offerta oggetto di notifica.

I titolari dei diritti aderenti alla presente Carta si impegnano a servirsi in buona fede delle procedure di notifica qui considerate, fatta comunque salva la loro facoltà di tutelare giudizialmente i propri diritti.

Le piattaforme ed i merchants informeranno con regolarità i titolari dei diritti del seguito dato alle loro notifiche; le Parti coopereranno per permettere un utilizzo continuativo delle procedure di notifica, la loro efficacia e la loro capacità di evolvere.

12. I titolari dei diritti, i merchants, le piattaforme, i produttori licenziatari e le associazioni dei consumatori aderenti alla presente Carta ed il MISE_DGLC/UIBM convengono e stabiliscono che:

i) I merchants dispongono di informazioni determinanti relative ai prodotti offerti in vendita nell'ambito delle loro attività; le piattaforme dispongono di informazioni determinanti relative ai venditori. I titolari dei diritti possiedono informazioni determinanti ai fini della miglior efficacia delle misure di lotta alla contraffazione prevista dalla presente Carta.

ii) I titolari dei diritti si impegnano a trasmettere alle piattaforme ed ai merchants elementi in loro possesso che possano contribuire ad identificare i prodotti non autorizzati, e/o i profili dei venditori suscettibili di vendere prodotti non autorizzati; le piattaforme si impegnano ad utilizzare tali informazioni ed a formare di conseguenza il loro personale implicato nella messa in opera della presente Carta; i merchants si impegnano ad utilizzare tali informazioni, al fine di migliorare la loro capacità di identificare prodotti non autorizzati.

iii) L'elaborazione, l'adattamento e l'aggiornamento delle misure di individuazione previste dalla presente Carta necessitano di uno scambio di informazioni periodico tra le parti; le parti si impegnano pertanto, con l'ausilio del MISE_DGLC/UIBM, ad organizzare incontri bi e plurilaterali, volti a scambiare tali informazioni, ed a comunicarsi con regolarità l'elenco dei criteri di individuazione ritenuti pertinenti. Queste riunioni saranno tenute almeno una volta all'anno. Il MISE_DGLC/UIBM curerà il monitoraggio delle attività previste dalla Carta, raccogliendo in modo sistematico le informazioni fornite dagli aderenti

iv) Le parti designeranno uno o più rappresentanti incaricati di discutere tutte le questioni attinenti alla messa in opera della presente Carta.

v) Fermo restando che le Parti potranno indicare di aver aderito alla presente Carta, l'insieme delle informazioni trasmesse tra piattaforme e titolari dei diritti in applicazione della presente Carta sarà considerato confidenziale e riservato; le parti si impegnano in particolare a prendere tutte le misure necessarie presso il proprio personale, fornitori, consulenti e contraenti.

vi) Consorzio Netcomm e MISE_DGLC/UIBM congiuntamente promuoveranno Carta Italia e gli strumenti di garanzia e tutela contro la contraffazione in essa contenuti.

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

INDICAM
Istituto di Centromarca per la lotta alla contraffazione

netcomm
IL CONSORZIO DEL COMMERCIO ELETTRONICO ITALIANO

Per il Ministero dello Sviluppo Economico
il Sottosegretario di Stato, Sen. Simona Vicari

Per Indicam
il Presidente, dott. Mario Peserico

Per NETCOMM,
il Presidente, Ing. Roberto Liscia